

INFORMATIVA
ACCORDO ABI – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI DEL 18 DICEMBRE 2009
PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

IN COSA CONSISTE LA MISURA PER SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Si tratta di una misura straordinaria di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito della crisi.

Le famiglie potranno chiedere, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, per un periodo massimo di 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita della capacità di reddito e quindi comportino difficoltà di rimborso. L'ammortamento riprenderà, secondo l'originaria impostazione, al termine del periodo di sospensione con allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

Il cliente potrà richiedere il riavvio dell'ammortamento in qualsiasi momento. In tal caso non potrà più richiedere la sospensione dell'ammortamento.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

E' fatto salvo il caso in cui, essendo stata applicata la sospensione della sola quota capitale, il cliente non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze stabilite.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

CHI PUÒ CHIEDERLA

Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatori, ovvero gli eredi - esclusi gli eredi minori - interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.

FINANZIAMENTI INTERESSATI

Mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche, inclusi i mutui rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

Sono esclusi i finanziamenti che hanno già usufruite di analoghe misure sospensive.

MUTUI CON RITARDI NEI PAGAMENTI

Sono inclusi anche i mutui che registrano ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 180 giorni consecutivi all'atto della domanda ed i ritardi non risalgano a periodo antecedente al verificarsi dell'evento che ha comportato la perdita della capacità di reddito.

Il mutuo, cioè, deve risultare in corretto ammortamento al momento dell'insorgere dell'evento che incide sulla capacità di reddito.

DOVE E QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata presso le Filiali della Banca, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.

COSA CHIEDE LA BANCA AL CLIENTE (RICHIEDENTI E GARANTI)

Il modulo di richiesta, accompagnato alla documentazione e delle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.

EVENTI CHE CONSENTONO DI PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSPENSIONE

La perdita dell'occupazione, la sospensione dal lavoro, la cassa integrazione, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza, verificatisi tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.

TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE

La Banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; comunica l'eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, compiutamente corredata della prescritta documentazione.

DURANTE LA SOSPENSIONE MATURANO GLI INTERESSI

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.